

TRACCE DI STORIA DALL'ARCHIVIO...

Professione becchino

In un regolamento sulle mansioni dei becchini o seppellitori collocabile all'inizio del XX secolo si leggono quelli che dovevano essere i requisiti minimi per l'assunzione.

Innanzitutto la nomina del becchino comunale spetta alla Giunta Municipale e può concorrere a tale incarico chi: *“(...) Abbia raggiunto l'età di anni venticinque, sia di costituzione forte e rigorosa e sia di statura giusta, sia munito di recenti attestazioni di ottima condotta morale, civile e politica, sia cattolico, sia ammogliato e possibilmente sappia leggere e scrivere (...)”*.

Per quanto riguarda il pagamento il seppellitore presterà servizio per i morti nell'Ospedale e nei ricoveri senza alcun compenso, ma avrà diritto ai tre quarti delle tasse di tumulazione riscosse dal Comune.

Molte sono le raccomandazioni affinché il becchino non si appropri di nulla che sia stato proprietà del defunto, affinché non richieda nessun tipo di mancia alle famiglie e gli è proibito assolutamente tagliare ciocche di capelli o l'intera capigliatura ai defunti.

Il dettaglio sul fatto che il seppellitore debba avere moglie è svelato all'articolo XXVII del Regolamento, nel caso cioè in cui, i familiari di qualche defunta desiderassero che i servizi in preparazione alla sepoltura fossero eseguiti da una donna, e, in caso di rifiuto da parte della moglie, il becchino non avrebbe avuto diritto ad alcun pagamento.